

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1267

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MINARDO, BORGHESE, CAPELLI, CAPOZZOLO, CIRIELLI, FITZGERALD NISSOLI, GIGLI, GULLO, MERLO, PASTORELLI, ROSTAN**

Disposizioni concernenti la tracciabilità dei prodotti agricoli e agroalimentari per la tutela del consumatore e il contrasto della contraffazione dei prodotti nazionali

*Presentata il 25 giugno 2013*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la presente proposta di legge si intende portare l'attenzione sui produttori, sugli acquirenti e sui consumatori con l'obiettivo di contrastare il fenomeno della contraffazione dei prodotti agricoli e agroalimentari che, purtroppo, incide notevolmente e si aggiunge alle cause di grave crisi che sta attraversando il comparto agricolo nel nostro Paese. Le disposizioni della proposta di legge hanno l'obiettivo di assicurare il rispetto delle genuinità, delle diversità e della qualità dei nostri prodotti, che si traduce nella tutela dei produttori e dei consumatori dalle sempre più frequenti truffe. Occorre, pertanto, adottare tutte le misure che impediscano la vendita di prodotti contraffatti, provenienti dall'estero e venduti con l'etichetta *Made in Italy*. È evidente che tali truffe, oltre a costituire un danno per i produttori locali,

rappresentano un serio rischio per la salute dei consumatori, in quanto non danno alcuna garanzia sul rispetto delle severe norme europee in materia di igiene e di sanità. La presente proposta di legge, inoltre, mira alla valorizzazione dei prodotti provenienti dalle filiere regionali.

Potenziamento dei controlli con riferimento agli obblighi di etichettatura e una diversa disciplina sul contrasto delle frodi alimentari sono i punti salienti della presente proposta di legge per contrastare il fenomeno della contraffazione dei prodotti agricoli e agroalimentari tipici locali.

L'assoluta difesa del *Made in Italy* a tutela degli operatori e dei consumatori conduce a un altro importante traguardo, che è quello della valorizzazione dei prodotti tipici locali favorendone il consumo attraverso rigidi controlli e azioni di certificazione.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

(Finalità).

1. La presente legge reca disposizioni finalizzate alla difesa del *Made in Italy* e al contrasto del fenomeno della contraffazione tramite:

a) l'introduzione dell'indicazione obbligatoria della tracciabilità di filiera dei prodotti alimentari e agroalimentari nazionali e l'istituzione di filiere regionali;

b) la tutela del consumatore finale con la garanzia della sicurezza e della trasparenza delle singole fasi del processo produttivo;

c) il potenziamento dei controlli in relazione agli obblighi di etichettatura.

## ART. 2.

(Definizione).

1. Per indicazione obbligatoria della tracciabilità di filiera si intende l'insieme di atti e di procedure volti ad assicurare la conoscenza del luogo di origine di un prodotto che consentono l'individuazione delle fasi della produzione, della raccolta, della trasformazione e della commercializzazione, istituendo filiere regionali per assicurare ai consumatori l'origine e la qualità dei prodotti agricoli e agroalimentari incentivando la promozione e la cultura enogastronomica di ogni regione.

## ART. 3.

(Controlli e marchio di certificazione di qualità).

1. Ogni azienda della filiera regionale predispone un sistema di tracciabilità cer-

tificabile da parte di organismi di controllo riconosciuti dall'Unione europea.

2. I controlli sulla tracciabilità dei prodotti alimentari e agroalimentari nazionali e sulla loro etichettatura ai fini della lotta alla contraffazione, garantendo la massima trasparenza sull'origine dei medesimi prodotti, sono intensificati e sono effettuati dall'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari, dal Corpo forestale dello Stato, dal Comando carabinieri politiche agricole e alimentari e dal Reparto pesca marittima del Corpo delle capitanerie di porto, che provvedono, in caso di violazioni, all'irrogazione delle relative sanzioni.

3. Tramite protocolli d'intesa tra il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e gli assessorati regionali competenti per l'agricoltura, agli stessi assessorati è attribuito il compito di provvedere all'istituzione del « marchio di certificazione di qualità » che attesta l'origine nel territorio nazionale e le caratteristiche di genuinità e di sicurezza dei prodotti alimentari e agroalimentari regionali, al fine di tutelare tali prodotti e di incentivare la loro commercializzazione, anche all'estero. Le regioni, in conformità a quanto disposto dall'Unione europea, provvedono a emanare appositi decreti in materia di tracciabilità, etichettatura e regolamentazione degli organismi geneticamente modificati al fine di garantire la tutela dei prodotti alimentari e agroalimentari regionali e la salvaguardia dei consumatori e dei produttori nonché dell'occupazione nel comparto agricolo e agroalimentare.

€ 1,00



\*17PDL0019690\*